



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi**

**N. 242 del 28/06/2018**

**OGGETTO: Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 240/2018 avente ad oggetto l'avvio di una procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, per l'affidamento della fornitura del kit Nucleospin® per estrazione RNA, di durata biennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 755251548A).**



## **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

### **LEGNARO (PD)**

#### **D E T E R M I N A Z I O N E**

#### **DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi**

**OGGETTO: Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 240/2018 avente ad oggetto l'avvio di una procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, per l'affidamento della fornitura del kit Nucleospin® per estrazione RNA, di durata biennale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 755251548A).**

Con Determinazione n. 240 del 27/06/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto l'avvio di una procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per l'affidamento della fornitura del kit Nucleospin® per estrazione RNA, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "IZSVE" oppure "Istituto"), da aggiudicarsi mediante criterio del minor prezzo.

Il valore stimato del contratto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito "Regolamento"), comprensivo quindi delle opzioni illustrate nel citato provvedimento, è determinato in € 39.868,13 IVA esclusa.

Con riferimento al prodotto oggetto della presente, impiegato per effettuare la rilevazione dell'RNA in diverse matrici da parte dei laboratori di biologia molecolare dell'Istituto, si rileva che il marchio Nucleospin®, prodotto dall'operatore economico Macherey Nagel, è utilizzato per l'esecuzione di prove di laboratorio accreditate nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità dell'Istituto in conformità ai criteri stabiliti dalla serie di norme europee in materia di garanzia della qualità, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle norme UNI CEI ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001.

Considerato quanto sopra attestato, attesa la necessità di garantire la continuità di utilizzo della strumentazione in parola alla luce delle attività istituzionali e di ricerca effettuate per il tramite della stessa, si ritiene che sussistano le condizioni per la qualificazione della fornitura in somministrazione richiesta come infungibile, ai sensi di quanto previsto nelle Linee Guida n. 8

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

dell'ANAC (approvate con Deliberazione n. 950 del 13/09/2017) - *Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture ritenute infungibili*, che al punto 1 prevedono «(...) un bene o un servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. (...). Un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico (...), non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico. (...)»

Inoltre, appurata l'esistenza sul mercato italiano di più operatori economici autorizzati alla rivendita dei prodotti con marchio Nucleospin®, al fine di assicurare la qualità e l'efficienza dei beni forniti nel rispetto delle esigenze di approvvigionamento del laboratorio utilizzatore, si ritiene necessaria l'indicazione, nella documentazione di gara, dell'esplicito riferimento, al fine della descrizione degli articoli oggetto di acquisto, a marca/modello/codice produttore, in deroga al principio di equivalenza previsto dall'art. 68, comma 6, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Per effetto di quanto suesposto, si procede a integrare il Dispositivo della Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi n. 240 del 27/06/2018, con il seguente:

- *di prendere atto che, attesa l'infungibilità del bene oggetto di fornitura, per le ragioni illustrate in incipit, in deroga al principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 6, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016, non saranno ammesse alla procedura offerte che propongano prodotti non coincidenti con quelli identificati mediante riferimento a marca, modello e codice produttore;*

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI**

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

### **D E T E R M I N A**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

1. di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, all'integrazione della Determinazione n. 240 del 27/06/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, ritenendo sussistenti nel caso di specie le condizioni per derogare al principio di equivalenza previsto dall'art. 68, comma 6, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016 mediante esplicito riferimento, al fine della descrizione degli articoli oggetto di acquisto, a marca/modello/codice produttore;
2. di integrare per l'effetto di quanto su esposto, il Dispositivo della Determinazione n. 240/2018 con quanto segue:
  - *di prendere atto che, attesa l'infungibilità del bene oggetto di fornitura, per le ragioni illustrate in incipit, in deroga al principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 6, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016, non saranno ammesse alla procedura offerte che propongano prodotti non coincidenti con quelli identificati mediante riferimento a marca, modello e codice produttore;*

Il Dirigente  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi  
Dott. Davide Violato